

REGIONE PIEMONTE - LEGGE REGIONALE

**Legge regionale 1 dicembre 2020, n. 29.**

**Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola.**

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, convocata in videoconferenza, ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

*Promulga*

la seguente legge:

Art. 1.

*(Stato di previsione delle spese. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2020-2022)*

1. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2020 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate l'ammontare dello stato di previsione delle spese risulta invariato, quanto alla previsione della competenza.
2. Nello stato di previsione delle spese per l'esercizio finanziario 2021 sono introdotte le variazioni di cui all'allegato A. Per effetto delle variazioni apportate, l'ammontare dello stato di previsione delle delle spese risulta invariato, quanto alla previsione di competenza.

Art. 2.

*(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1)*

1. L'articolo 9 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) è sostituito dal seguente:

“Art. 9. (Finanziamento del Programma di sviluppo rurale 2014-2020)

1. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR per il cofinanziamento della quota regionale è autorizzata, per il periodo di programmazione 2014-2020, la spesa complessiva di euro 186.518.780,15 da ripartirsi negli esercizi finanziari dal 2015 al 2020.

2. Nell'ambito del Programma di sviluppo rurale (PSR) FEASR 2014-2020 per il cofinanziamento della quota regionale del biennio di transizione 2021-2022, è autorizzata la spesa complessiva di euro 52.602.844,10 da ripartirsi per gli anni 2021-2022.

3. È adottato il riparto per annualità delle risorse finanziarie relative al PSR FEASR 2014-2022 come da allegato B della presente legge.

4. Alla quota di compartecipazione a carico della Regione, di cui al comma 2, si fa fronte con le risorse già iscritte nelle annualità 2021 e 2022 del bilancio di previsione 2020-2022, nella missione 16, programma 16.01.”.

2. L'allegato B di cui all'articolo 9 della l.r. 1/2014 è sostituito dall'allegato B alla presente legge.

Art. 3.

*(Modifiche alla legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1)*

1. La lettera f) del comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) è sostituita dalla seguente:

“f) le risorse finanziarie necessarie e il loro riparto;”.

2. Al comma 5 dell’articolo 109 della l.r. 1/2019 le parole: "all’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all’anno 2022".

3. Al comma 2 dell’articolo 110 della l.r. 1/2019 le parole: “all’anno 2021" sono sostituite dalle seguenti: "all’anno 2022".

#### Art. 4.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Dall’attuazione delle disposizioni della presente legge, non derivano nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

#### Art. 5.

*(Dichiarazione d’urgenza)*

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 1 dicembre 2020

Alberto Cirio

Allegati

Allegato A

(variazione di bilancio)

Allegato B

(sostituzione allegato B della l.r. 1/2014)

**ALLEGATO A - VARIAZIONE N.276 - LEGGE DI VARIAZIONE DI BILANCIO - COMPENSATIVA DIR A1700A**

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**Anno di Competenza 2020**

**Rif. delibera del Consiglio del n. 276 / 2020**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91	
<b>MISSIONE:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	9.214.551,91	0,00	0,00	9.214.551,91	
	previsione di competenza	60.217.074,99	630.726,40	0,00	60.847.801,39	
	previsione di cassa	64.181.645,21	630.726,40	0,00	64.812.371,61	
<b>Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	residui presunti	95.684.896,46	0,00	0,00	95.684.896,46	
	previsione di competenza	424.659.243,18	630.726,40	0,00	425.289.969,58	
	previsione di cassa	332.463.362,12	630.726,40	0,00	333.094.088,52	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti	245.558.681,10	0,00	245.558.681,10	
		previsione di competenza	830.484.258,17	630.726,40	0,00	831.114.984,57
		previsione di cassa	775.938.925,16	630.726,40	0,00	776.569.651,56

**ALLEGATO A - VARIAZIONE N.276 - LEGGE DI VARIAZIONE DI BILANCIO - COMPENSATIVA DIR A1700A**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

**Anno di Competenza 2020**

Rif. delibera del Consiglio del **n. 276 / 2020**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE:</b>	<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
<b>Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>					
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	14.938.171,61	0,00	0,00	14.938.171,61
	previsione di competenza	38.554.994,58	0,00	330.726,40	38.224.268,18
	previsione di cassa	45.597.347,87	0,00	330.726,40	45.266.621,47
<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	20.017.579,16	0,00	0,00	20.017.579,16
	previsione di competenza	44.671.789,51	0,00	300.000,00	44.371.789,51
	previsione di cassa	58.927.873,67	0,00	300.000,00	58.627.873,67
<b>Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	residui presunti	34.955.750,77	0,00	0,00	34.955.750,77
	previsione di competenza	83.226.784,09	0,00	630.726,40	82.596.057,69
	previsione di cassa	104.525.221,54	0,00	630.726,40	103.894.495,14
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	residui presunti	52.211.501,00	0,00	0,00	52.211.501,00
	previsione di competenza	101.116.407,76	0,00	630.726,40	100.485.681,36
	previsione di cassa	134.506.767,24	0,00	630.726,40	133.876.040,84
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>297.770.182,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.770.182,10</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>931.600.665,93</b>	<b>630.726,40</b>	<b>630.726,40</b>	<b>931.600.665,93</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>910.445.692,40</b>	<b>630.726,40</b>	<b>630.726,40</b>	<b>910.445.692,40</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>8.725.567.898,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.725.567.898,69</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>21.256.339.686,07</b>	<b>630.726,40</b>	<b>630.726,40</b>	<b>21.256.339.686,07</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>23.621.236.335,56</b>	<b>630.726,40</b>	<b>630.726,40</b>	<b>23.621.236.335,56</b>

**ALLEGATO A - VARIAZIONE N.276 - LEGGE DI VARIAZIONE DI BILANCIO - COMPENSATIVA DIR A1700A**

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**Anno di Competenza 2020**

**Rif. delibera del Consiglio del**

**n. 276 / 2020**

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		220.300.058,24	0,00	0,00	220.300.058,24
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		343.165.865,98	0,00	0,00	343.165.865,98
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		4.091.925.951,27	0,00	0,00	4.091.925.951,27

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	<b>6.858.860.626,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.858.860.626,28</b>
	previsione di competenza	<b>21.256.339.686,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.256.339.686,07</b>
	previsione di cassa	<b>23.459.808.436,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.459.808.436,86</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

**ALLEGATO A - VARIAZIONE N.276 - LEGGE DI VARIAZIONE DI BILANCIO - COMPENSATIVA DIR A1700A**

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

**Anno di Competenza 2021**

Rif. delibera del Consiglio del **n. 276 / 2020**

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020	
			in aumento	in diminuzione		
Disavanzo d'amministrazione		325.272.399,91	0,00	0,00	325.272.399,91	
<b>MISSIONE:</b>	<b>01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>					
<b>Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>						
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	63.161.253,69	0,00	430.726,40	62.730.527,29	
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	30.174.236,01	500.000,00	0,00	30.674.236,01	
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale Programma 0103 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00	
	previsione di competenza	93.335.489,70	500.000,00	430.726,40	93.404.763,30	
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTALE MISSIONE</b>	<b>01 Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	
		previsione di competenza	380.505.444,17	500.000,00	430.726,40	380.574.717,77
		previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

ALLEGATO A - VARIAZIONE N.276 - LEGGE DI VARIAZIONE DI BILANCIO - COMPENSATIVA DIR A1700A

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

Anno di Competenza 2021

Rif. delibera del Consiglio del

n. 276 / 2020

SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
<b>MISSIONE:</b>	<b>16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>				
<b>Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>					
<b>1 - Spese correnti</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	35.738.408,69	330.726,40	0,00	36.069.135,09
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - Spese in conto capitale</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	35.200.000,00	100.000,00	500.000,00	34.800.000,00
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale Programma 1601 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	70.938.408,69	430.726,40	500.000,00	70.869.135,09
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE MISSIONE 16 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</b>	residui presunti	0,00	0,00	0,00	0,00
	previsione di competenza	83.812.152,38	430.726,40	500.000,00	83.742.878,78
	previsione di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>464.317.596,55</b>	<b>930.726,40</b>	<b>930.726,40</b>	<b>464.317.596,55</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>	<b>residui presunti</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>previsione di competenza</b>	<b>18.320.797.972,62</b>	<b>930.726,40</b>	<b>930.726,40</b>	<b>18.320.797.972,62</b>
	<b>previsione di cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**ALLEGATO A - VARIAZIONE N.276 - LEGGE DI VARIAZIONE DI BILANCIO - COMPENSATIVA DIR A1700A**

**Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere**

**Anno di Competenza 2021**

**Rif. delibera del Consiglio del n. 276 / 2020**

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	PREVISIONI AGGIORNATE ALLA PRECEDENTE VARIAZIONE - DELIBERA N. null ESERCIZIO null	VARIAZIONI		PREVISIONI AGGIORNATE ALLA DELIBERA IN OGGETTO - ESERCIZIO 2020
			in aumento	in diminuzione	
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		21.960.181,83	0,00	0,00	21.960.181,83
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		53.727.155,06	0,00	0,00	53.727.155,06
Utilizzo Avanzo d'amministrazione		3.772.616.566,27	0,00	0,00	3.772.616.566,27

<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	previsione di competenza	<b>18.320.797.972,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.320.797.972,62</b>
	previsione di cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

TIMBRO E FIRMA DELL'ENTE
Responsabile del Servizio Finanziario / Dirigente responsabile della spesa

<b>ALLEGATO B – L.R. 1/2014</b>								
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021-2022	<b>COMPLESSIVAMENTE</b>
Quota FEASR	100.339.000,00	100.706.000,00	67.392.000,00	65.466.000,00	65.597.000,00	65.738.000,00	132.925.142,86	<b>598.163.142,86</b>
Spesa pubblica totale	232.697.124,30	233.548.237,48	156.289.424,86	151.822.820,04	152.126.623,38	152.453.617,81	308.267.956,54	<b>1.387.205.804,41</b>
QUOTA Regionale	39.707.437,29	39.852.671,24	26.669.227,46	25.907.046,01	25.958.887,01	26.014.685,34	52.602.844,10	<b>236.712.798,46</b>

## **LAVORI PREPARATORI**

### **Disegno di legge n. 121**

*“Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni in materia agricola”*

Presentato dalla Giunta regionale il 24 novembre 2020

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla I Commissione permanente  
il 26 novembre 2020

Relatori: Alessandra Biletta e Diego Sarno

Approvata in I Commissione consiliare in sede legislativa il 27 novembre 2020 con 33 voti  
favorevoli

## NOTE

*Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito [www.consiglioregionale.piemonte.it](http://www.consiglioregionale.piemonte.it).*

### **Note all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 6. (Programma regionale degli interventi).

1. Nei limiti previsti dal bilancio di previsione finanziaria ed in attuazione delle linee fondamentali di programmazione contenute nel documento economico-finanziario regionale (DEFER), la Giunta regionale, anche sulla base delle relazioni presentate ai sensi dell'articolo 107 ed acquisito il parere della commissione consiliare competente, approva un programma annuale degli interventi.

2. In particolare, il Programma è adottato garantendo:

- a) la partecipazione delle parti economiche e sociali e degli enti locali;
- b) l'individuazione di obiettivi strategici;
- c) la selezione, la concentrazione ed il coordinamento degli interventi attraverso l'utilizzo di un approccio integrato;
- d) il coordinamento degli interventi pubblici e privati, anche con riferimento ai programmi già approvati nell'ambito della programmazione europea;
- e) l'organizzazione e lo sviluppo di progetti integrati di filiera;
- f) l'adeguamento degli interventi al mutare delle condizioni di contesto;
- g) ottimizzazione delle risorse disponibili.

3. Il Programma prevede:

- a) l'analisi del sistema agricolo, agroalimentare, agroindustriale e rurale, incluse le attività commerciali, artigianali e turistiche di piccola scala e di prossimità, contenente i punti di debolezza, di forza ed i fabbisogni di intervento;
- b) gli obiettivi da conseguire e la loro priorità;
- c) le strategie d'intervento finanziarie ed operative;
- d) gli strumenti di attuazione;
- e) gli interventi da attivare, di cui all'allegato B parte integrante della presente legge, nonché ogni altro intervento previsto dalla presente legge;
- f) le risorse finanziarie necessarie e il loro riparto;
- g) i soggetti attuatori ed i beneficiari degli interventi;
- h) le modalità di sovvenzione, compresi gli strumenti finanziari di cui all'articolo 9.

4. Gli interventi finalizzati al sostegno della ripresa produttiva in zone interessate da calamità naturali, eventi eccezionali ed avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, di cui all'articolo 12, a causa del loro carattere non prevedibile sono oggetto di uno specifico programma.”.

- Il testo dell'articolo 109 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 109. (Norme transitorie).

1. Gli atti amministrativi adottati in attuazione della legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), nonché le istruzioni per l'applicazione dell'articolo 3 quater della l.r. 39/1980 adottate con deliberazione della Giunta regionale 6 ottobre 1997, n. 7-22589, si applicano fino alla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 53, comma 2.

2. Fino alla ridelimitazione degli ambiti territoriali di cui all'articolo 58 permangono le delimitazioni dei comprensori di bonifica, irrigui ed interregionali vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di gestione, già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge.

4. I procedimenti amministrativi attivati nella vigenza delle norme abrogate dalla presente legge sono conclusi secondo le rispettive normative di settore.

5. Fino alla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2022, restano in vigore le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

- b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
- c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
- d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
- e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale legge regionale 12-10-1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste");
- f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste" e successive modificazioni ed integrazioni);
- g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
- h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alla L.R. 12 ottobre 1978, n. 63 "Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste");
- i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);
- l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);
- m) articolo 5 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
- n) articolo 19 della legge 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

6. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui al comma 2 dell'articolo 40, continuano a trovare applicazione le disposizioni del regolamento regionale 3/2016.

6 bis. I fondi giacenti presso ARPEA e quelli in corso di trasferimento per le erogazioni ai sensi delle leggi regionali abrogate dall'articolo 110 si intendono trasferiti ai sensi della presente legge.”.

- Il testo dell'articolo 110 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 110. (Abrogazione di norme).

1. Sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:

- a) legge regionale 3 aprile 1979, n. 16 (Norme provvisorie per l'esercizio, da parte della Regione Piemonte delle funzioni amministrative esercitate dalle Camere di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura del Piemonte in materia di agricoltura e foreste);
- b) legge regionale 22 aprile 1980, n. 27 (Norme regionali per l'attuazione del regolamento del Consiglio delle Comunità Economiche Europee del 19-6-1978, n. 1360 e della legge 20-10-1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni);
- c) legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli);
- d) legge regionale 31 agosto 1982, n. 27 (Consorzi dei produttori agricoli costituiti per la difesa delle produzioni agricole. Attuazione della legge 25-5-1970, n. 364 e della legge di modifica ed integrazione 15-10-1981, n. 590);
- e) legge regionale 28 ottobre 1986, n. 44 (Applicazione in Piemonte del Regolamento delle Comunità Economiche Europee n. 797 del 12 marzo 1985 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie);
- f) legge regionale 9 aprile 1987, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
- g) legge regionale 14 agosto 1987, n. 40 (Interventi regionali straordinari per il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola di valorizzazione dei prodotti agricoli);
- h) legge regionale 4 gennaio 1988, n. 1 (Concessione di contributo per l'immediato ripristino a seguito di gravi calamità atmosferiche di infrastrutture agricole);
- i) legge regionale 27 dicembre 1991, n. 64 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 13 maggio 1980, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');
- l) legge regionale 3 agosto 1993, n. 38 (Norme relative alla coltivazione ed alla commercializzazione delle piante officinali peculiari della Regione Piemonte);
- m) legge regionale 21 novembre 1996, n. 87 (Semplificazione delle procedure per l'esercizio delle funzioni riguardanti l'assistenza agli utenti di motori agricoli);
- n) legge regionale 8 agosto 1997, n. 49 (Abrogazione della legge regionale 12 maggio 1975, n. 27 'Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli' e successive modifiche ed integrazioni);
- o) legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte), ad esclusione degli articoli 3, 6, 7 e dell'articolo 21 comma 2;
- p) legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica);

q) legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca);

r) legge regionale 3 settembre 2001, n. 23 (Interventi straordinari per fronteggiare l'emergenza nel settore zootecnico causata dall'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e modifica dell'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');

s) legge regionale 5 agosto 2002, n. 21 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 'Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli');

t) legge regionale 26 giugno 2003, n. 11 (Modifiche della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 'Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari');

u) legge regionale 26 giugno 2003, n. 12 (Interventi per ovviare e prevenire i danni arrecati dalle calamità naturali o da altri eventi eccezionali in frutticoltura);

v) articolo 34 della legge regionale 14 maggio 2004, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2004);

z) legge regionale 29 novembre 2004, n. 35 (Provvedimenti in materia di castanicoltura);

aa) articoli 11 e 12 della legge regionale 28 febbraio 2005, n. 4 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005);

bb) articoli 11 e comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 5 ottobre 2005, n. 14 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2005 e disposizioni finanziarie per l'anno 2006);

cc) articoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 31 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006);

dd) legge regionale 2 agosto 2006, n. 26 (Abrogazione della legge regionale n. 35 del 1988 e modifiche delle leggi regionali n. 11 del 2001 e 17 del 1999);

ee) legge regionale 2 agosto 2006, n. 27 (Disposizioni urgenti a salvaguardia delle risorse genetiche e delle produzioni agricole di qualità);

ff) articolo 24 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006');

gg) articoli 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

hh) comma 5 dell'articolo 8 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei);

ii) commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 11 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008);

ll) articoli 1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 17 (Norme per il comparto agricolo);

mm) articolo 5 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 35 (Legge finanziaria per l'anno 2009);

nn) articoli 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 25 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);

oo) articoli 20, 21 e 22 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e disposizioni finanziarie);

pp) articoli 2, 4, 5 e 6 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2011);

qq) articolo 16 e comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 4 maggio 2012, n.5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);

rr) articoli 1, 2, 3, 6, 8, 9 e 10 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);

ss) articolo 23 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);

tt) articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 24 (Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 19 e 14 luglio 2009, n. 20 ed abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11);

uu) articolo 28 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale);

vv) (...)

zz) articolo 33 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni in materia di semplificazione);

aaa) articolo 8 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

bbb) articoli 34 e 35 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015);

ccc) articolo 22 della legge regionale 25 ottobre 2016, n. 19 (Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale);

ddd) articoli 154, 155, 156 e 157 della legge regionale 31 ottobre 2017, n. 16 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017).

2. Dalla data di approvazione del Programma regionale degli interventi di cui all'articolo 6, relativo all'anno 2022, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 (Interventi regionali in materia di Agricoltura e foreste);

b) legge regionale 1° dicembre 1978, n. 70 (Correzioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');

- c) legge regionale 2 maggio 1980, n. 33 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');
- d) legge regionale 3 settembre 1981, n. 35 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');
- e) legge regionale 11 maggio 1984, n. 24 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 12-10-1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di Agricoltura e Foreste');
- f) legge regionale 29 aprile 1985, n. 51 (Integrazioni dell'art. 3, punto 6, della L.R.12 ottobre 1978, n. 63 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste' e successive modificazioni ed integrazioni);
- g) legge regionale 26 febbraio 1990, n. 7 (Modificazione alla legge regionale 12 ottobre 1978, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
- h) legge regionale 15 giugno 1994, n. 19 (Modificazione ed integrazioni alla L. R. 12 ottobre 1978, n. 63 : 'Interventi regionali in materia di agricoltura e foreste');
- i) legge regionale 22 dicembre 1995, n. 95 (Interventi regionali per lo sviluppo agroindustriale piemontese);
- l) articoli 6 e 7 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo dell'apicoltura in Piemonte);
- m) articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
- n) articolo 22 della legge regionale 13 novembre 2006, n. 35 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006 e modifiche della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 'Legge finanziaria per l'anno 2006');
- o) articolo 24 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009);
- p) articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola);
- q) articolo 19 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 28 (Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e disposizioni finanziarie).

3. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 3, comma 4 sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) l'articolo 3 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte);
- b) l'articolo 22 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009).

4. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 4, comma 2, è abrogato l'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006).

5. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 14, è abrogato l'articolo 4 della legge 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).

6. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 37, è abrogato il regolamento regionale 1° marzo 2016, n. 1 (Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 'Nuove disposizioni in materia di agriturismo').

7. Dalla data di approvazione della deliberazione di cui all'articolo 42, comma 5, è abrogata la legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 (Le Enotecche Regionali, le Botteghe del vino o Cantine comunali, i Musei etnografico-enologici, le Strade del vino).

8. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 24, comma 6, è abrogato l'articolo 21, comma 2 della legge regionale 3 agosto 1998, n. 20 (Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo per l'apicoltura in Piemonte).

9. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 43, comma 2, è abrogata la legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 'Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino').

10. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 63, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 7, 8, 9, 10, 11,12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
- b) comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013);
- c) articoli 36 e 37 della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 26, (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015).

11. Dalla data di approvazione del regolamento di cui all'articolo 72, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) articoli 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 53 della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione);
- b) articolo 7 della legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia agricola).”.

**Nota all'articolo 5**

- Il testo vigente dell'articolo 47 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) è il seguente:

“Art. 47 (Promulgazione e pubblicazione della legge).

1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.

2. La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.

3. Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.”.